

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1989

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976 n. 125, concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (927-B), d'iniziativa del senatore Visca e di altri senatori; approvato dal Senato e successivamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cerutti ed altri, Ronzani ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag 5, 6
LIBERTINI (PCI) 5

PETRONIO, sottosegretario di Stato per i trasporti Pag. 6

REZZONICO (DC), relatore alla Commissione 5

«Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi» (1711), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 2, 3

CARRARO, ministro del turismo e dello spettacolo 3

SANESI (MSI-DN) 3

VISCONTI (PCI) 3

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi» (1711), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso sul disegno di legge.

Il provvedimento è riferito ad un settore di cui più volte si è rilevata l'importanza. Proprio per questo sarebbe auspicabile un intervento dello Stato attraverso una legge organica sullo sport che ridefinisse la materia nei suoi vari aspetti.

Si deve comunque osservare che con il disegno di legge al nostro esame si raggiunge un obiettivo: quello cioè di uscire dalla straordinarietà e di definire per un periodo di non breve durata il finanziamento degli impianti sportivi.

Il testo è già stato esaminato dalla Camera e ci viene trasmesso con alcune modificazioni, fra le quali quella riferita all'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 dell'articolo 1, previsto nella originaria stesura con interesse del 7 per cento, ed in quella attuale «nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi».

La legge finanziaria 1989 ha previsto alla tabella C un apposito accantonamento di lire 90 miliardi a partire dall'anno 1990 da utilizzare in ratei di ammortamento di mutui ventennali destinati alla realizzazione di impianti sportivi, ai sensi delle leggi di conversione n. 65 del 6 marzo 1987 e n. 92 del 21 marzo 1988.

Ora è necessario definire con legge l'autorizzazione di spesa delle somme stanziare, ed è questa la ragione del disegno di legge.

Uno degli obiettivi è di consentire il completamento dell'intero programma triennale di riequilibrio dell'impiantistica sportiva, nelle sue diversificate specialità sull'intero territorio. A tale riguardo è utile rilevare che si tende a mantenere omogeneità tra gli interventi attuati nel biennio 1987-1988 e l'intervento da programmare e avviare a realizzazione nel 1989.

Appunto con riferimento all'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di lire 910 miliardi, di cui 90 alle province, 810 ai comuni e 10 alle comunità montane.

Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure già previste, ed i relativi programmi, predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle Regioni per la parte di competenza, sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 65.

L'articolo 2 è riferito ai mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo da parte di società ed altri organismi sportivi privi di scopo di lucro ed aventi personalità giuridica.

Allo scopo, sulla base di un programma da definirsi con riferimento all'anno 1989, è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa annua di lire 4 miliardi. Alle province di Trento e Bolzano è trasferita, rispettivamente, la quota dell'1,425 e dell'1,61 per cento.

Quindi, l'accantonamento di 90 miliardi previsto alla tabella C della finanziaria, viene utilizzato secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, per 86 miliardi per la realizzazione degli impianti di cui al comma 2 dell'articolo 1 e per 4 miliardi per le finalità previste dall'articolo 2.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VISCONTI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista. Condividiamo anche la relazione soprattutto nella prima parte, laddove si auspica un provvedimento più organico.

Inoltre voglio rivolgere una raccomandazione al Ministro. Comprendiamo che è razionale che si intervenga per definire e completare il programma di interventi in corso, ma questo non deve alterare il riparto delle somme a favore del Mezzogiorno.

SANESI. Dichiaro il mio voto d'astensione. Sono d'accordo con l'auspicio del relatore, tuttavia ritengo che sia carente la organicità del riparto delle somme, per cui mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun'altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. La quota a favore del Mezzogiorno è fissata per legge, comunque si cerca di stare al di sopra del 40 per cento, non si può scendere al di sotto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vi rendo noto che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni 1^a, 5^a, 6^a e 7^a.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 è autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province, ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di lire 910 miliardi, di cui 90 miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni e 10 miliardi alle comunità montane.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.

4. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92. I relativi programmi predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.

È approvato.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sulla base di un programma da definirsi con riferimento all'anno 1989, è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa annua di lire 4 miliardi per i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo dai soggetti previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Alle province autonome di Trento e di Bolzano è trasferita, rispettivamente, la quota dell'1,425 e dell'1,61 per cento della predetta autorizzazione di spesa.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65, per la realizzazione di impianti sportivi (rate di ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (927-B), d'iniziativa del senatore Visca e di altri senatori; approvato dal Senato e successivamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cerutti ed altri, Ronzani ed altri
(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (927-B), d'iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Rezzonico di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

REZZONICO, *relatore alla Commissione*. Una semplice precisazione. Nel testo che avevamo licenziato si parlava di «comune capoluogo» e opportunamente la Camera dei deputati ha precisato che alcuni aeroporti interessano aree di più comuni. Questa ipotesi riguarda soprattutto l'aeroporto della Malpensa, che ricade anche nell'ambito del comune di Gallarate.

Inoltre la Camera ha introdotto una modifica in relazione alla commissione che deve esprimere il parere sulle tariffe, precisando che si tratta dell'apposita commissione permanente del Consiglio regionale, a differenza di quanto avevamo indicato noi che avevamo parlato solo dell'apposita commissione regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LIBERTINI. Voteremo a favore di questo provvedimento, che prende le mosse anche dal disegno di legge, n. 475, presentato dal nostro Gruppo e di cui ero primo firmatario, poi dichiarato assorbito dal disegno di legge n. 927. Voglio augurarmi che il provvedimento consenta finalmente la costituzione di quei consorzi necessari per una seria gestione. Con il provvedimento non intendevamo e non intendiamo unire piccoli comuni ma eliminare forme di privilegio e ingiustizie che danneggiano l'utenza. Spero che le Regioni interessate gestiscano al meglio il provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PETRONIO, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è d'accordo per l'approvazione del provvedimento in questo testo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Rendo noto che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole.

Do lettura dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, è sostituito dai seguenti:

«Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione.

La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio può rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, è delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del Consiglio regionale».

Avverto che, constando il provvedimento di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, si procederà direttamente alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nell'articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO